

Decisione n.16 del 13 giugno 2024

OGGETTO: Sig. (Omissis), in nome e per conto del Sig. (Omissis) - Richiesta di riesame denegato accesso documentale ai sensi dell'art. 25, comma 4 della Legge 241/90 - Comune di (Omissis) (202416279)

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la L.R. 20 ottobre 1995, n.126, istitutiva del Difensore Civico Regionale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.ii.mm. ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA la nota del 25/05/24 con la quale il Sig. (Omissis), in nome e per conto del Sig. (Omissis), ha richiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del diniego tacito opposto dal Comune (Omissis) sulla richiesta volta ad ottenere l'accesso alla documentazione relativa alle "*Concessioni edilizie n.106/87 e n.110/88 –in variante- salvo altri titoli abilitativi e/o documenti riferibili allo stesso immobile oggetto delle concessioni suindicatee/o alla stessa ditta (Omissis)*".

ACCERTATO che i termini per la presentazione del riesame *ex lege* sono stati rispettati e non è stato proposto ricorso al TAR e che, pertanto, la domanda è ammissibile;

VISTA la nota prot.n.463 del 28/05/2024 con la quale questa Difesa Civica, prima di esaminare nel merito la questione, ha invitato la predetta Amministrazione a fornire le ragioni ostative al rilascio della citata documentazione nel termine di 20 giorni;

CONSIDERATO che con la medesima nota è stata disposta la sospensione dei termini fissati dalla legge per la decisione per un corrispondente periodo di 20 giorni;

VISTA la nota prot. n.240328 del 06/06/2024 con la quale il Comune di (Omissis):

- ha fornito riscontro alla richiesta di questa Difesa Civica comunicando che "*per un mero errore procedurale di notifica ai controinteressati, l'ostensione dei documenti richiesti dal Sig. (Omissis) è avvenuta oltre i 30 giorni previsti dall'Art.25 della Legge 241/90*";

- ha comunicato di aver proceduto, in data 05/06/24, alla consegna al ricorrente di tutta la documentazione richiesta, come desumibile dal verbale di consegna all'uopo redatto ed allegato in copia alla nota *de qua*;

CONSIDERATO che l'interessato ha confermato, per le vie brevi, di aver soddisfatto il proprio interesse avendo conseguito l'accesso a tutta la documentazione richiesta;

RITENUTO che, in considerazione del punto che precede, l'esame nel merito della richiesta non arrecherebbe alcun vantaggio all'istante, atteso che può escludersi con certezza che la relativa decisione sia in grado di apportare per il medesimo una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale,

Tutto ciò premesso

DECIDE

- il ricorso avverso il denegato accesso documentale, volto ad ottenere la documentazione indicata in premessa, è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito;
- la presente Decisione è comunicata all'istante ed al Comune di (*Omissis*).

Il Difensore Civico Regionale

- Avv. Umberto Di Primio -

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.